

COMUNE DI GROSSETO



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 837-845)

Approvato con deliberazione C.C. n. -- del --

INDICE

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Disposizioni generali

Articolo 3 - Presupposto del canone

Articolo 4 - Soggetto passivo

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe

Articolo 10 - Determinazione del canone

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone

Articolo 13 - Occupazioni abusive

Articolo 14 - Sanzioni

Articolo 15 - Riscossione coattiva

Articolo 16 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Grosseto.
2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni alle quali si applica la tariffa giornaliera di cui al comma 842 della L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, vantaggio ricavabile dall'occupazione da parte del concessionario e sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, il territorio del Comune è suddiviso nelle stesse quattro categorie di importanza per l'applicazione del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico, come da elenco di classificazione allegato al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Allegato "A").
2. Le tariffe, per ciascuna categoria, sono così determinate:
 - a) 1^a cat. 100% della tariffa base;
 - b) 2^a cat. 90% della tariffa base;
 - c) 3^a cat. 85% della tariffa base;
 - d) 4^a cat. 80% della tariffa base.

Articolo 9 - Determinazione delle tariffe

1. Le tariffe base, annua e giornaliera, al metro quadrato sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di mancata deliberazione continuano ad applicarsi le tariffe vigenti.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 10 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è determinato applicando la tariffa annua alla superficie occupata, con i criteri di cui ai precedenti articoli.
2. Per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare il canone è determinato applicando le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento determinata annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe.

4. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Articolo 11 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà del Servizio competente in materia di Entrate, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni con carattere ricorrente e per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre.
4. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,00.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 15 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
7. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 12 - Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune, cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi al Servizio competente in materia di Entrate per gli atti di competenza.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della L. n. 160/2019.

Articolo 13 - Occupazioni abusive

1. L'accertamento dell'occupazione abusiva, effettuata mediante verbale redatto da competente agente del Corpo di Polizia Municipale o da agente accertatore di cui ai commi da 179 a 182 dell'art. 1 L. n. 296/2006, comporta per il trasgressore l'obbligo di corrispondere:
 - a) un'indennità pari al canone che sarebbe stato determinato se l'occupazione fosse stata concessionata aumentato del 50% (cinquanta per cento);
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689;
 - c) rimangono ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30/04/92 n. 285.
2. La rimozione sarà a cura e spese dell'occupante abusivo entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo dirigenziale che ordina la rimozione. Decorso inutilmente tale termine la rimozione sarà effettuata d'ufficio con addebito all'occupante delle relative spese nonché di quelle di custodia.
3. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
4. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 14 - Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. n. 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della L. n. 160/2019.
2. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

Articolo 15 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per canone, indennità, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa ed il sistema di riscossione vigente.

Articolo 16 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01/01/2021.